



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 77

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Squadra Volontari Antincendi Boschivi – Gruppo di Prato Sesia per comodato d’uso porzioni di fabbricati

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di agosto alle ore 17,00 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
	3	

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: Approvazione convenzione con la Squadra Volontari Antincendi Boschivi – Gruppo di Prato Sesia per comodato d'uso porzioni di fabbricati

PARERI

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000

Prato Sesia, 11.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Oronzo Saponaro

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 06.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che il Comune di Prato Sesia è proprietario di un immobile sito in Via Rivetto e censito al F. 12 Mapp. 52;

Visto l'art. 15 del Regolamento del Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi , Benefici Economici e Patrocini a Cittadini, Enti Pubblici e Privati, approvato con deliberazione del C.C. N. 35 del 27/11/2009, che prevede l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 3 del citato regolamento e che detto utilizzo costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori;

Vista la lettera prot.n. 3004 del 01/08/2014 presentata dalla Squadra Volontari Antincendi Boschivi – Gruppo di Prato Sesia, con la quale si chiede all'Amministrazione Comunale la cessione in uso gratuito di un locale per uso deposito automezzi ed attrezzature di proprietà della Squadra;

Visto l'allegato testo della Convenzione composto da n.16 articoli, per la cessione in comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà comunale siti in Prato Sesia , Via Rivetto ed in Via De Amicis da adibire rispettivamente a deposito automezzi e deposito materiali del Gruppo

Fatto presente che il Gruppo di cui sopra si obbliga a mantenere il locale, sia esternamente che internamente, in modo decoroso, nonché di provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, utili alla conservazione dei locali;

Evidenziato, inoltre, che l'Associazione si impegna, nel caso di necessità di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, a rendere disponibile il suddetto locale;

Fatto presente che l'Amministrazione ritiene opportuno favorire le iniziative attivate da associazioni operanti sul territorio pratese nel campo sociale, culturale e turistico commerciale;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta del Presidente possa essere accolta;

Visto inoltre che il Comune di Prato Sesia è proprietario dell'edificio sito in Via Edmondo De Amicis 2 e censito al F. 12 Mapp. 107 i cui locali al piano interrato sono usati dalla medesima Associazione come deposito "magazzino" di materiali;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e147 bis del T.U. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Con voti unanimi espressi nei modi di legge in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata bozza della Convenzione tra il Comune di Prato Sesia e la Squadra Volontari Antincendi Boschivi – Gruppo di Prato Sesia per la concessione in comodato d'uso gratuito di porzioni di fabbricati ad uso deposito automezzi e deposito materiali.
- 2) Di dare atto che la suddetta convenzione di comodato d'uso, composta da n. 16 articoli, non comporta assunzione di spesa da parte del Comune.
- 3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge onde procedere in tempi rapidi con la sottoscrizione della convenzione.

COMODATO PER L'USO
di porzioni di immobili di proprietà comunale
siti in Via Rivetto e Via Edmondo De Amicis

Tra

Il Comune di Prato Sesia con sede in Prato Sesia (NO) Via E. De Amicis n. 3 Codice Fiscale 82002530036, rappresentato il virtù degli articoli 107-109 del T.U. 267 del 18/8/2000 e del provvedimento di nomina del Sindaco del Comune di Prato Sesia n. 4 del 27 maggio 2014, dal Responsabile del Servizio Arch. SAPONARO Oronzo nato ad Ostuni il 16/06/1965 e domiciliato per la carica presso il Comune di Prato Sesia stesso (comodante)

e la SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI – Gruppo di Prato Sesia, con sede in Prato Sesia Via Edmondo De Amicis n. 3 C.F. 91007910036 rappresentato da _____, nato a _____ il _____ (Comodatario)

Premesso che:

- a) Il Comune di Prato Sesia è proprietario di:
 - porzione di edificio in Via Rivetto accatastata al F. 12 mappale 52, al piano terreno.
 - porzione di edificio in Via Edmondo De Amicis accatastata al F. 12 mappale 107 al piano interrato.
- b) l'art. 15 del Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi , Benefici Economici e Patrocini a Cittadini, Enti Pubblici e Privati, approvato con deliberazione del C.C. N. 35 del 27/11/2009, prevede l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 3 del citato regolamento e che detto utilizzo costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori;
- c) che la Squadra Volontari Antincendi Boschivi – Gruppo di Prato Sesia rispetta le condizioni per accedere ai benefici previste dall'art. 7 del sopra citato Regolamento;
- d) la Squadra Volontari Antincendi Boschivi – Gruppo di Prato Sesia ha richiesto al Comune di Prato Sesia la concessione, in comodato, della porzione di edificio in Via Rivetto accatastato al F 12 mappale 52 e dell'edificio di Via Edmondo De Amicis n. 3 accatastato al F. 12 mappale 107 – piano interrato

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse sono parte integrante del presente Contratto

Art. 1

La parte comodante concede in comodato d'uso gratuito alla parte comodataria, che accetta, le unità immobiliari, censite al F. 12 Mapp. 52, e F. 12 Mapp. 107 site nel Comune di Prato Sesia – rispettivamente in Via Rivetto al piano terreno ed in Via De Amicis al piano interrato, come da planimetrie allegate (Allegato A e Allegato B), nello stato di fatto in cui si trovano, affinché se ne servano gratuitamente per l'uso e la durata di seguito concordati;

Art. 2

Il comodato avrà la durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sino al 31/12/2020, per cui non è previsto alcun rinnovo tacito. Al termine, ciascuna delle parti, avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 3

Il comodatario si servirà dei beni sopra descritti con la dovuta diligenza, esclusivamente:

- 1) per quanto riguarda l'immobile di Via Rivetto per uso deposito automezzi di proprietà della Squadra A.I.B. – Gruppo di Prato Sesia e degli automezzi assegnati da Organizzazioni superiori per lo svolgimento delle attività ad essa connesse che, comunque, non dovranno perseguire fini di lucro o di interesse privato;
- 2) I locali al piano interrato di Via De Amicis per uso magazzino;

E' vietato mantenere in deposito, in qualsiasi locale degli edifici comunali, materiale infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità

Art. 4

Il comodatario dichiara di aver visitato i locali oggetto della presente convenzione e di averli trovati adatti all'uso convenuto e così di prenderli in consegna, costituendosi da quel momento dei medesimi custode ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1807 del codice civile per il deterioramento che potrà derivarne dall'uso.

Art. 5

Il comodatario dovrà provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, utili alla conservazione dei locali, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa.

Il comodatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica senza il previo permesso scritto del Comune previo parere della Giunta Comunale.

Sono inoltre a carico del comodatario tutte le spese relative alle utenze (a titolo meramente esemplificativo: quelle relative ai consumi dell'acqua potabile, di energia elettrica ecc.) che dovranno essere rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta dell'ufficio comunale competente.

Art. 6

Il comodatario è responsabile:

- a) della buona conservazione e della continuativa efficienza degli immobili che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione;
- b) della vigilanza e custodia degli immobili.
- c) della pulizia periodica delle aree esterne e taglio dell'erba

Il comodatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali.

Art. 7

Il comodatario si impegna a contrarre, fino alla data di rilascio dei locali, idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi. La suddetta polizza, dovrà essere esibita annualmente su richiesta del Comune, debitamente quietanzata, in segno d'attestazione di vigenza.

Art. 8

Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali assegnati per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

Art. 9

È espressamente vietata la cessione del presente atto, nonché il subcomodato.

Art. 10

Al termine del comodato il comodatario dovrà riconsegnare gli immobili al Comune libero e sgombro da materiali ed eventuali attrezzature installate.

Il comodatario avrà l'obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare i locali al termine del comodato nello stesso stato in cui erano stati ricevuti, a meno che il Comune a proprio insindacabile giudizio preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio, senza tuttavia essere tenuto a corrispondere compenso di sorta.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

Art. 11

In caso di gravi inadempimenti in relazione a quanto disposto agli artt. 3-5-7 nel presente comodato il Comune potrà dichiarare, la risoluzione del contratto.

In tal caso il comodatario non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato per il Comune ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che penale.

Art. 12

Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. E' in ogni caso esclusa, trattandosi di comodato, l'applicazione delle norme relative ai contratti di locazione

Art. 13

Il comodatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in
..... via n.

Art. 14

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di comodato (D.Lgs. n. 196/2003).

Art. 15

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di comodato di bene pubblico insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Novara.

Art. 16

Le spese di registrazione del presente contratto, sono a carico del comodatario.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Prato Sesia – Il Responsabile del Servizio _____

Il comodatario _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il comodatario, a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore, dichiara di approvare specificatamente gli articoli:

art. 1); art. 2); art. 3); art. 4); art. 5); art. 6); art. 7); art. 8); art. 9); art. 10); art. 11); art. 15) .

Il comodatario _____

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 24.09.2014 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 24.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 24.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- ☐ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
